

# COMUNE DI BOJANO

## Provincia di Campobasso

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**  
(nominata con D.P.R. del 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. N. 267/2000)

**ORIGINALE**

**n. 13 del 27 LUGLIO 2020**

**OGGETTO: LINEE DIRETTIVE SPESE legali.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 12,30 e segg., si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'intervento dei sigg.:

<b>dr. Fabrizio</b>	<b>COCOLA</b>	<b>Presidente</b>	<b>presente</b>
<b>dr. Pasquale</b>	<b>DE FALCO</b>	<b>Componente</b>	<b>presente</b>
<b>dr. Vincenzo</b>	<b>BISOGNO</b>	<b>Componente</b>	<b>presente</b>

Assicura la verbalizzazione del presente atto il componente della Commissione dr. Pasquale De Falco;

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

#### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Bojano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9.08.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 03.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 23/01/2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93 la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata in data 21.01.2019, entro 5 giorni dalla notifica del decreto di nomina, giusta deliberazione n. 1 con la quale è stato individuato anche il Presidente;

FATTO PRESENTE CHE con precedente propria deliberazione n. 2 del 25.01.2019, è stato approvato l'avviso per l'avvio delle procedure connesse alla rilevazione della massa passiva, regolarmente pubblicato;

CONSIDERATO CHE con successiva deliberazione n. 9 del 27.03.2019, ai sensi dell'articolo 254, comma 2 del TUEL, il termine scadente il 27.03.2019 è stato prorogato di trenta giorni, al 26.04.2019, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza;

RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 11 novembre 2019, con quale veniva nominato il nuovo Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;

ATTESO CHE con deliberazione n. 14 del 16 dicembre 2019 si è dato atto dell'insediamento della nuova commissione straordinaria di liquidazione nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo n. 267/2000, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 2019, nelle persone del dott. Fabrizio Cocola, del dott. Pasquale De Falco e con decreto del Presidente della Repubblica del 02 dicembre 2019, nella persona del dott. Vincenzo Bisogno;

PRESO ATTO della deliberazione n.12 del 14/07/2020 della Corte dei conti Sezione autonomie con la quale è stato sancito:

*“Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere infettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva.”;*

FATTO presente che nella totalità dei casi relativi alla richiesta, da parte degli avvocati nominati dall'Ente per la tutela degli interessi del Comune, di pagamento di spese legali si rientra sistematicamente nell'ipotesi dei “debiti fuori bilancio” in quanto gli importi relativi alle parcelle presentate all'ente sono sempre maggiori, e di molto, agli impegni assunti con le deliberazioni di nomina (Corte dei Conti – sezione regionale Sicilia – parere n. 2/2004 - sezione regionale Basilicata – parere n. 6/2007 - sezione regionale Veneto – parere n. 7/2008);

RITENUTO, inoltre, di dover sottolineare che nella maggior parte dei casi tra il professionista e l'Ente non è stata stipulata alcuna convenzione;

DATO ATTO, quindi, che questa Commissione per tutti i crediti vantati dai legali nominati dall'Ente si trova di fronte alla necessità di verificare la legittimità di quelli che sono debiti fuori bilancio, in quanto contratti al di fuori di quanto previsto dal più volte citato art. 191;

RITENUTO, inoltre, di dover sottolineare che da parte dei legali dell'Ente non è stato mai prodotto, in sede di conferimento dell'incarico, un progetto di parcella né, tantomeno, risulta proposta e/o concordata la misura tariffaria che sarebbe stata applicata;

CONSIDERATO, nel senso sopra esposto, che il legale nominato dall'Ente **poteva e doveva** partecipare al procedimento di impegno della spesa, non potendosi accontentare di ricevere una deliberazione riportante un generico e ridotto impegno di spesa che certamente sarebbe stato al di sotto dei minimi tariffari, quanto sopra in ossequio al disposto di cui all'art. 191 comma 1, del TUEL n. 267/2000 che testualmente recita: “Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”;



RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover assumere **una linea univoca** nei confronti di tutti i crediti avanzati dai legali dell'Ente;

DATO ATTO CHE in assenza dell'assunzione di un regolare ed adeguato impegno di spesa all'atto del conferimento dell'incarico, con contestuale sottoscrizione di specifica convenzione, corre l'obbligo di dover far rientrare nella fattispecie, per ciascuna vertenza, dei debiti fuori bilancio di cui al prefato art. 194, comma 1, lett. e);

CONSIDERATO CHE al fine di poter legittimamente operare il riconoscimento del debito, in assenza di una convenzione preventiva con la quale viene definito il quantum dell'onorario, e non potendo applicare i principi dell'utilità e dell'arricchimento, di cui al citato art 194, comma 1, lett. e), si opererà **sulla base delle tariffe minime degli onorari giudiziali vigenti alla data del conferimento dell'incarico legale;**

Ritenuto di dover comunicare ai legali dell'Ente gli indirizzi adottati dalla Commissione;

Con votazione unanime, espressa in modo palese, esito accertato e proclamato dal Presidente:

#### **DELIBERA**

1) di definire le istanze di ammissione alla massa passiva, riguardanti le richieste avanzate dagli avvocati nominati dall'Ente per la tutela degli interessi del Comune, **sulla base delle tariffe minime degli onorari giudiziali vigenti alla data del conferimento dell'incarico legale;**

2) di trasmettere copia della presente ai legali dell'Ente;

3) di dare atto che si provvederà al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese legali inerenti gli onorari dei professionisti, limitatamente agli importi come sopra rideterminati;


4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno, al Commissario straordinario del Comune di Bojano;

5) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/1993.




Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

**Il Presidente**  
**dott. Fabrizio Cocola**



**Il Segretario ff.**  
**dott. Pasquale De Falco**



**Il Componente**  
**dott. Vincenzo Bisogno**



---

**Comune di Bojano**  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. n° 421 del 27 LUG 2020

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bojano dal giorno 27 LUG 2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

**BOJANO (CB)**  
Li. 27 LUG 2020

**IL MESSO**  
IL MESSO COMUNALE  
Fiorino Niro

